

ORDINANZA N. 1/ 2017

“Norme per la disciplina della circolazione delle persone e degli automezzi nell’area interna dell’Aeroporto Internazionale di Torino - Caselle”

II DIRETTORE AEROPORTUALE DI TORINO

- VISTI** gli articoli 687, 718 e 1174 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Scalo dell’Aeroporto di Torino attualmente in vigore;
- VISTO** Il Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile attualmente in vigore;
- VISTA** La procedura PPSA01 Procedura Permessi: Norme per l’ accesso di persone e automezzi nell’area interna- del Programma di Sicurezza Aeroportuale attualmente in vigore;
- VISTA** La procedura PPSA27 Gestione dei varchi per casi particolari- del Programma di Sicurezza Aeroportuale attualmente in vigore;
- CONSIDERATA** l’esigenza di :
- separare per lo scalo di Torino Caselle le norme che disciplinano la circolazione delle persone e degli automezzi nell’area interna aeroportuale da quelle che disciplinano la security aeroportuale dettata dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione attualmente in vigore;
 - recepire le nuove direttive in materia di tesseramento previste dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione attualmente in vigore – Parte A, Allegato B Procedura tesseramento e lasciapassare, con particolare riguardo ai paragrafi 2.1 e 6 ;
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati e Gestore Aeroportuale SAGAT S.p.A.

ORDINA

Art. 1 – DEFINIZIONI

Area di manovra: La parte dell'aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio ed al movimento a terra degli aeromobili, con esclusione dei piazzali parcheggio principale, aviazione generale e kilo (All. 1) e delle aree Leonardo Finmeccanica S.p.A. nord e Leonardo Finmeccanica S.p.A. sud (ex Alenia nord e Alenia sud).

Area di movimento: La parte dell'aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili comprendente l'area di manovra, i piazzali parcheggio principale, aviazione generale e kilo (All. 1), escluse le aree Leonardo Finmeccanica S.p.A. nord e Leonardo Finmeccanica S.p.A. sud (ex Alenia nord e Alenia sud).

Parte critica: parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza. Si specifica che nel caso dell' Aeroporto di Torino l'area critica coincide con l'area sterile.

Area sterile (air side): quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

Area doganale: area e locali su cui la Dogana esercita la vigilanza ed il controllo direttamente o tramite la Guardia di Finanza.

Uscite di sicurezza: uscite destinate esclusivamente alla salvaguardia della vita umana in caso di evacuazione ed il cui uso in via ordinaria è tassativamente vietato.

Art. 2 – VARCHI DI ACCESSO

a) Varchi da utilizzarsi normalmente per accedere all'area sterile

- **Varco aerostazione Liv. 0.00=Varco VIP**
Pedonale per il personale aeroportuale / Equipaggi in servizio / accesso straordinario agli uffici L&F / passeggeri Av.Gen negli orari di chiusura del terminal Av.Gen.
- **Varchi aerostazione Liv. 6.61=Varchi passeggeri**
Pedonale/ Pedonale per il personale aeroportuale
- **Varchi aerostazione Liv. 10,93=Varchi passeggeri**
Pedonale
- **Varco 3**
Pedonale / Carraio
- **Varco terminal aviazione generale**
Pedonale
- **Varco merci**
Pedonale – riservato al personale operante presso il terminal merci.

b) Altri - Varchi

○ **Varco 1**

Carraio

Il varco carraio 1 presso l'aerostazione merci è utilizzato per l'uscita dall'aeroporto dei mezzi di soccorso in caso di emergenza ed incidente aereo, secondo le procedure dettagliate nel PEA e nella procedura PSA PPSA27 del Programma di Sicurezza Aeroportuale.

○ **Cancello di emergenza 1**

Carraio

Il cancello di emergenza 1 è utilizzato per l'ingresso in aeroporto dei mezzi di soccorso e dei mezzi di recupero salme in caso di emergenza ed incidente aereo, secondo le procedure dettagliate nel PEA e nella procedura PSA PPSA27 del Programma di Sicurezza Aeroportuale.

○ **Varco Leonardo Finmeccanica (ex Alenia Nord)**

Carraio

Il varco Alenia Nord è utilizzato secondo le procedure PO09 nel Manuale di Aeroporto e PSA PPSA27 del Programma di Sicurezza Aeroportuale.

○ **Cancello Nucleo Elicotteristi VVF**

Carraio

Il cancello del Nucleo Elicotteristi dei Vigili del Fuoco è utilizzato secondo l'apposita procedura PPSA27 del Programma di Sicurezza Aeroportuale –.

○ **Varchi Aeronautica militare**

Carraio

L' utilizzo di tali varchi per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato in apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA PPSA27)

○ **Varco terminal aviazione generale**

Carraio

L' utilizzo di tale varco per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato in apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA PPSA27)

○ **Cancelli di emergenza da 2 a 12**

Carraio

L' utilizzo di tali varchi per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato in apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA PPSA27)

○ **Varco Raccordo H Leonardo Finmeccanica (ex Alenia Sud)**

Carraio

L' utilizzo di tale varco per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato in apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA PPSA27)

Art. 3 – ACCESSO NELL'AREA STERILE

L'accesso alle aree lato volo è disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile – parte A – capitolo 1.2. e regolato dalla procedura PPSA01 emessa dal Gestore Aeroportuale SAGAT S.p.A. e contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA).

Le procedure di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei tesserini d'ingresso aeroportuali sono disciplinati dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione – Parte A, Allegato B - Procedura tesseramento e lasciapassare.

Le condizioni che determinano l'esito negativo del background check , la sospensione e la revoca dei tesserini d'ingresso aeroportuali già rilasciati sono quelle indicate nell'allegato 1 del Cap. 11 del Programma Nazionale di Sicurezza.

In esecuzione di quanto disposto dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione – Parte A, Allegato B - Procedura tesseramento e lasciapassare, nel procedimento di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei tesserini d'ingresso aeroportuali l'Enac ha il solo compito di dirimere qualsiasi controversia che dovesse eventualmente scaturire tra i soggetti coinvolti.

Art. 4 – NORME DI CARATTERE GENERALE

I mezzi che trasportano materiale al momento del transito presso il varco doganale, dovranno essere muniti di bolla di accompagnamento e/o elenco del materiale trasportato.

La Guardia di Finanza effettuerà controlli di istituto.

All'ingresso dell' air side, per motivi di sicurezza, il personale preposto al controllo effettuerà verifiche secondo i criteri stabiliti dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile.

Durante il periodo di permanenza dei veicoli/mezzi all'interno delle aree aeroportuali, potranno essere effettuati controlli sui titoli di accesso a cura di personale ENAC, delle FF.O. e di SAGAT S.p.A.

Tutti coloro che, per motivi connessi all'espletamento della propria attività, abbiano la necessità di accedere all'airside ed operare alla guida di automezzi e/o attrezzature devono essere in possesso di una apposita PAA (Patente Aeroportuale Airside) che ne autorizzi la guida nell'area di competenza, secondo le procedure del Regolamento di Scalo.

Tutti i veicoli/mezzi anche speciali destinati alla circolazione in area sterile, dovranno essere condotti esclusivamente da personale in possesso di idonea patente di guida.

Tutti i mezzi operanti in area di movimento devono avere a bordo la Grid Map e le tavole PO26B, PO04C e PO09A del Manuale di Aeroporto, fornite dal Gestore aeroportuale.

Art. 5 – VALIDITA' DEI CONTRASSEGNI – VEICOLI / MEZZI

I contrassegni dei veicoli, avranno validità secondo la richiesta e per un massimo di 5 anni, a condizione che non siano variati i requisiti di proprietà e di circolazione (massimali assicurativi, revisioni, certificazioni, ecc...) e saranno rilasciati dal Gestore secondo la specifica procedura emessa da SAGAT S.p.A. in accordo con quanto disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile.

Tali contrassegni dovranno essere esposti permanentemente sul parabrezza ovvero, se le caratteristiche del mezzo non lo consentono, in modo comunque facilmente visibile dall'esterno.

Art. 6 – REQUISITI DEI VEICOLI E DEI MEZZI

I veicoli autorizzati all'accesso e alla circolazione in area sterile devono essere in regola con le norme della circolazione di cui al codice della strada D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Le macchine operatrici, i trattori, i rimorchi agricoli, i mezzi di cantiere dovranno essere conformi, al momento del rilascio del contrassegno e durante l'esercizio alle direttive vigenti in materia (caratteristiche costruttive, certificazione/omologazione, stato di conservazione, esercizio e manutenzione).

I veicoli e le attrezzature speciali esclusivamente destinati alla circolazione nell'area sterile e nell'area posta tra il Varco 3 e l'Area Tecnica SAGAT, come da Ordinanza attualmente in vigore sulla "Disciplina della circolazione stradale sulle aree dell'aeroporto di Torino Caselle aperte all'uso pubblico", ed adibiti ai servizi di assistenza a terra possono non rispondere al Codice della Strada ma devono corrispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa ordinaria o speciale in materia di certificazione/omologazione/autorizzazione, esercizio, manutenzione e abilitazione alla guida.

Art. 7 – RICHIAMO ALLE PROCEDURE PER OPERAZIONI IN BASSA VISIBILITA'

Le prescrizioni contenute nelle procedure in vigore per operazioni in bassa visibilità sono da intendersi espressamente richiamate per tutto ciò che concerne le modalità di utilizzo dell'area di movimento e delle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR.(Ref. PO04 e PO26 del Manuale di Aeroporto)

Art. 8 – ASSICURAZIONE VEICOLI

Tutti i veicoli autorizzati all'ingresso e alla circolazione nell'area sterile dovranno essere dotati di opportuna polizza assicurativa, oltre che per danni alle persone, anche per danni ad aeromobili, mezzi ed infrastrutture aeroportuali, in corso di validità, provocati all'interno delle aree aeroportuali doganali recintate, senza sottolimiti e/o franchigie.

I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a quanto di seguito indicato

A) Per operatori che non svolgono attività di prestatori di assistenza a terra (handling):

- 10.000.000,00 per la circolazione su strada perimetrale
- 20.000.000,00 per tutte le altre aree (comprese le vie di circolazione interne al piazzale aeromobili), escluso il sottobordo.

B) Prestatori di assistenza a terra. (Circolare ENAC 0061011/DIRGEN/VDG) :

Prima del rilascio della certificazione di idoneità ed al fine di poter svolgere l'attività, il prestatore di servizi deve stipulare con società assicuratrice di rilevanza almeno nazionale una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile verso terzi, sia per danni a persone o cose che possono derivare tanto dall'attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto dall'utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale. Nella Polizza devono essere riportati gli aeroporti in copertura e deve essere citata espressamente l'attività svolta.

I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a quanto di seguito indicato:

Rischio coperto	Massimale (€)
Attività svolta con sole persone fisiche	5.000.000
Attività svolta con mezzi sottobordo.	150.000.000,00
cat. 7 D.L. 18/99	375.000.000,00

Qualora gli importi assicurati non coincidano con quelli sopra indicati, i prestatori, per dimostrare la congruità del massimale, anche nel caso del mutamento dello stato di rischio, come in caso di discordanti valutazioni in merito, devono presentare una perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto di servizio con gli stessi, il quale abbia valutato e dichiarato l'adeguatezza del massimale in relazione ai rischi, dando evidenza dell'accertamento condotto nel dettaglio almeno in relazione:

- alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, la mappatura dei rischi e relativa identificazione delle matrici dei danni, in termine di gravità e frequenza di accadimento, sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da incidenti od inconvenienti;
- al coinvolgimento di uomini e mezzi materiali;
- allo specifico aeroporto dove è prestata l'attività.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in relazione alla variazione dello stato di rischio. La congruità dei parametri assicurativi è oggetto di stima periodica da parte del prestatore e in sede di rinnovo della certificazione da parte dell'ENAC.

Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, la copertura degli stessi sarà intesa a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non possono essere inferiori al massimale stabilito dalla presente Ordinanza.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della valutazione del rischio.

In caso di danno arrecato a persone e/o cose, in corso di esercizio, per un valore che ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza, l'onere relativo dovrà intendersi a totale ed esclusivo carico del prestatore di servizi.

C) Enti di Stato, FF.O e assimilati

I veicoli/mezzi degli Enti di Stato, FF.O. e quelli adibiti ad assistenza sanitaria e/o soccorso devono possedere idonea polizza assicurativa che non escluda le aree aeroportuali dai rischi coperti e rispetti i massimali minimi previsti dalle norme in vigore.

Tutte le richieste, in coerenza alla tipologia di veicolo / mezzo, corredate di contrassegno di assicurazione, copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che il mezzo corrisponde per dati costruttivi ed esercizio alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.) e specifiche delle verifiche periodiche, dovranno essere presentate alla soc. SAGAT S.p.A. che ne curerà l'istruttoria controllando la piena osservanza del presente articolo.

L' ENAC potrà, con il metodo della campionatura, effettuare controlli sui documenti dei veicoli / mezzi, polizze di assicurazioni ecc.

Art. 9 – LIMITAZIONI SPAZIALI E TEMPORALI

I titolari delle tessere e dei permessi ed i veicoli/mezzi muniti di contrassegni previsti dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e dall'apposita procedura di SAGAT S.p.A., possono accedere, circolare e sostare esclusivamente nelle zone autorizzate da ciascun tipo di tessera, e contrassegno e per il periodo strettamente necessario a svolgere i propri compiti.

Art. 10 – RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA – REGOLE DI CIRCOLAZIONE E CONDUZIONE

Salvo per quanto diversamente disposto dalla presente Ordinanza, tutti i veicoli/mezzi ed i rispettivi conducenti circolanti nell'area sterile sono tenuti al rispetto del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – LIMITE DI VELOCITA'

Nell'area sterile il limite di velocità, se non diversamente indicato da apposita segnaletica, è di 30 km orari.

Negli stand aeromobili i veicoli devono essere condotti a passo d'uomo.

Art. 12 – DIRITTI DI PRECEDENZA

In tutta l'area sterile è fatto obbligo di osservare la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa presente. Il diritto di precedenza è riservato nell'ordine:

- agli aeromobili, anche se trainati;
- ai pedoni;
- ai mezzi operativi.

Nelle zone APRON non è consentita la circolazione pedonale tranne che all'interno dello stand aeromobili in cui si sta operando.

Art. 13 - INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

E' obbligatorio indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 2 UNI EN471, in area di movimento e sulla strada perimetrale. Fanno eccezione i passeggeri, se regolarmente supervisionati e scortati, e le persone che intervengono in caso di emergenza.

Art. 14 – CUSTODIA DEI VEICOLI/MEZZI

Nessun veicolo, mezzo o attrezzatura può essere impiegato in contrasto alle disposizioni che regolano la circolazione e l'impiego dei predetti.

Durante attività operative che prevedono la sosta in area di movimento, i suddetti dovranno essere opportunamente spenti, parcheggiati parallelamente agli aeromobili e frenati, nonché garantire tutte le condizioni idonee a consentire con rapidità, per esigenze di sicurezza del trasporto aereo, lo sgombero della zona occupata.

Veicoli, mezzi e attrezzature quando non impiegati in attività operative, potranno sostare spenti, incustoditi, frenati, esclusivamente nelle apposite aree di sosta segnalate e destinate a tale scopo.

Art. 15 – DOTAZIONI E SEGNALI DEI VEICOLI

Tutti i veicoli adibiti a circolare in area di movimento e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR, devono avere un colore evidente ed essere dotati di:

- adeguato dispositivo parafiamma, qualora debbano operare sottobordo, esclusi gli autoveicoli con marmitta catalitica;
- scrittura, ben visibile, sulla carrozzeria indicante la ragione sociale e/o la denominazione dell'Ente, della Società o dell'Impresa di appartenenza;
- bandiera a scacchi bianco/rossa. Qualora adesiva, dovrà essere collocata sulle fiancate, di misure proporzionate alle dimensioni del rispettivo mezzo;
- dispositivo anticollisione, costituito da segnalatore luminoso di colore rosso/giallo conforme alla normativa ICAO/Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti.

Art. 16 – REGOLE PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE IN AREA DI MANOVRA ED AREE SOTTOPOSTE ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA TWR.

All'area di manovra ed alle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR, definite nella tavola PO26B, allegata alla procedura PO26 del Manuale di Aeroporto, possono accedere solamente mezzi e/o persone autorizzate dalla Torre di Controllo.

I veicoli che vengono autorizzati dall'Enav/TWR alla circolazione in area di manovra e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR oltre alle dotazioni di cui all'articolo precedente, devono essere dotati di:

- Radio rice-trasmittente sulla frequenza di TWR e relativo nominativo radio, o eventualmente essere assistiti da mezzi dotati di detti apparati che non potranno allontanarsi dalla zona interessata;
- Adesivi identificativi con sigla alfanumerica posizionati ai lati e sul cofano dei veicoli;
- Dispositivo lampeggiante anticollisione, da tenersi acceso anche nelle ore diurne.

I nominativi radio ed il codice alfanumerico sono assegnati secondo le modalità definite nella procedura operativa PO09 "Modalità di accesso in area di manovra" del Manuale di Aeroporto.

Le persone che devono accedere in area di manovra e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR senza mezzi devono essere dotate singolarmente di radio in costante contatto con la TWR.

I conducenti dei mezzi per operare in area di manovra e nelle aree sottoposte all'autorizzazione della TWR devono essere in possesso di Patente aeroportuale che abiliti alla guida di mezzi nell'area in oggetto e devono rispettare quanto riportato nella procedura operativa PO09 "Modalità di accesso in area di manovra" del Manuale di Aeroporto.

Art. 17 – UTILIZZO DI APPARATI RADIOTELEFONICI

In deroga all'art. 173 del Codice della Strada all'interno dell'area sterile i conducenti possono utilizzare, per esigenze di servizio, gli apparati radiotelefonici. Nelle zone di sicurezza del rifornimento carburante aeromobili (Min. Interno – Decreto 30/6/2011 – Art. 4 – Comma 4) è consentito solo l'utilizzo di apparati antideflagrazione.

Art. 18 – DIVIETO DI FUMO

Nell'area sterile è rigorosamente vietato fumare, tranne che nelle aree autorizzate e debitamente segnalate.

Art. 19 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI

Le FF.O in servizio presso l'Aeroporto di Torino Caselle sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza e di accertarsi che le persone ed i veicoli / mezzi che entrano in area aeroportuale siano effettivamente quelli autorizzati.

Art. 20 – TRASGRESSIONI

I trasgressori saranno puniti a termine dell' art. 1174 del Codice della Navigazione; saranno inoltre ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni derivanti dalla trasgressione.

Art. 21 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore sull'Aeroporto di Torino Caselle il 1°/3/2017. A decorrere dalla stessa data è abrogata l'Ordinanza n° 12/2014 del 12 novembre 2014 e qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza decade e viene sostituita da quanto ora precisato.

Torino Caselle, 3 febbraio 2017



Il Direttore
Dr. Alberto Lelli

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI TORINO - CASELLE - AREA INTERNA AEROPORTUALE

